



REGIONE BASILICATA

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato

ALLEGATO 1

ELENCO REGIONALE DEI PASTORI PRESIDII DEL TERRITORIO LUCANO (In attuazione della L.R. n. 54 del 2021)

**REGIONE BASILICATA**Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato

Premessa

Con la L. R. 30 novembre 2021, n. 54 (*Norme di disciplina, tutela e valorizzazione della pastorizia e della transumanza, presidi del territorio lucano*), la Regione Basilicata riconosce e tutela la pastorizia e l'allevamento estensivo praticato allo stato brado e semibrado e in forma transumante elevandoli a patrimonio regionale. Contestualmente, ribadisce che tali attività rappresentano un presidio permanente ed insostituibile sull'intero territorio regionale, soprattutto nelle aree naturali protette, nelle aree di montagna, nelle aree interne e svantaggiate, svolgendo le stesse una funzione strategica per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle produzioni agroalimentari, riconoscendone il ruolo del pastore presidio del territorio.

L'istituzione dell'«*Elenco regionale dei pastori presidi del territorio lucano*», nonché della «*Rete dei pastori presidi del territorio regionale*» contribuiscono – tra l'altro – all'attuazione dell'Obiettivo 2, della Agenda ONU 2030, adottata con Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU del 25.09.2015, che richiede espressamente di occuparsi «*dei produttori di cibo su piccola scala, in particolare le donne [...] le famiglie di agricoltori, i pastori [...], anche attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole*», garantendo «*sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementa[ndo] pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo*», anche perché tali sistemi mantengono «*la diversità genetica [...] degli animali da allevamento*».

Non solo, ma la realizzazione dei citt. strumenti, si inserisce nel solco della rafforzata tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, a norma dell'ultimo comma dell'art. 9 Cost., introdotto con l'art. 1, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2022, atteso che l'allevamento estensivo è considerato quello maggiormente sostenibile a tutela della biodiversità e del paesaggio.

Tale scelta risulta del pari coerente con il Reg. n. 2115 del 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che nel considerando n. 40) riferisce che «*Le informazioni e la valutazione dei risultati della PAC sulla base dell'attuazione dei relativi piani strategici saranno prese in considerazione dalla Commissione nelle valutazioni periodiche della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile istituite sulla base dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*», nonché del succ. art. 6, nella parte in cui pone tra gli obiettivi generali quello di contribuire «*all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*».


REGIONE BASILICATA

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
 Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato

Va soggiunto, altresì, che nel 2019 la transumanza è stata inserita dall'UNESCO nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale, a cagione della importanza culturale di una tradizione che ha plasmato le relazioni tra comunità, animali ed ecosistemi. Ed ancora, le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2026 Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori, che sarà attuato dalla FAO in qualità di agenzia leader, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e favorire l'importanza della salute dei pascoli e della pastorizia sostenibile, oltre ad accrescere la capacità produttiva e gli investimenti responsabili nel settore dell'allevamento di bestiame.

Tale pratica di allevamento è ancora fortemente praticata in Basilicata, come si evince dalla seguente tabella:

Specie	Consistenza totale		Consistenza degli allevamenti estensivi	
	Allevamenti	Capi	Allevamenti	Capi
Bovina	2.498	100.740	1.971	68.230
Ovina	4.598	170.814	4.492	163.614
Caprina	727	21.651	727	21.651

La transumanza, inoltre, riguarda oltre 150 allevamenti e oltre 10.000 capi bovini, prevalentemente di razza podolica.

A proposito della transumanza, che rappresenta un fenomeno rilevante non solo dal punto di vista zootecnico, ma anche antropologico e culturale, così come riconosciuto autorevolmente dall'UNESCO, tanto che l'art. 7 bis, d.lgs. n. 42 del 2004, assoggetta alla tutela rafforzata di cui al Codice cit. «*Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*», attesa la ricorrenza non solo dei connotati culturali immateriali, ma anche delle «*testimonianze materiali*», che possono essere integrate – tra gli altri - dalla presenza dei tratturi sui quali si svolge il passaggio degli animali transumanti, nei quali è incorporato il valore immateriale.

Sulla scorta delle cit. disposizioni e degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese, nonché alla luce dell'importante ruolo svolto dall'allevamento estensivo, in special modo da quello transumante, per il ruolo di tutela delle aree montane, che caratterizza gran parte del territorio lucano, per il recupero di fonti alimentari per il bestiame altrimenti inutilizzabili, funzionali all'ottenimento di prodotti trasformati di pregio (cfr. ad es. il “Caciocavallo podolico”, etc.), nonché per la tutela della biodiversità vegetale e animale, attraverso l'allevamento di razze locali (cfr. ad es. vacche podoliche, etc.), ma anche per gli sviluppi economici che tale patrimonio può assumere (cfr. ad es. sviluppo



Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato

REGIONE BASILICATA

turistico, etc.), la legge n. 54/2021 ha previsto di istituire presso la struttura amministrativa regionale competente l'elenco regionale dei pastori presidii del territorio lucano.

Per tutelare tale importante patrimonio la Giunta Regionale ha adottato da ultimo la delibera n. 624 del 6 ottobre 2023, con la quale ha approvato gli interventi di attuazione della L.R. n. 54/2021, di seguito alle modifiche introdotte dall'art. 19, comma 1, della L.R. 5 giugno 2023 n. 11, che ha stanziato la somma di € 100.000,00. In particolare, ha previsto di valorizzare la produzione di latte ottenuto dalla mungitura di vacche di razza podolica allevate in aziende lucane, di analizzare gli allevamenti ovicaprini da latte e da carne in attività sul territorio regionale, di realizzare iniziative di promozione, valorizzazione e conoscenza della transumanza, nonché di ristrutturare gli abbeveratoi e realizzare zone di riposo per gli animali nell'ambito di aree demaniali. Tali azioni, alla pari di quelle di cui alla presente deliberazione, contribuiranno a realizzare pratiche territoriali sostenibili, a migliorare e ripristinare gli ecosistemi, nonché a valorizzare il benessere degli animali che praticano l'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado e in forma transumante. Non solo, ma tali iniziative aiuteranno a non disperdere l'enorme patrimonio culturale e storico della nostra Regione, con importanti ricadute economiche soprattutto attraverso lo sviluppo turistico.

Ebbene, con il presente atto vengono definite le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco, nonché di verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione dei pastori presidii del territorio.

Vengono, inoltre, definite le modalità attuative di quanto previsto all'articolo 2 comma 3 della legge n. 54/2021 in merito al fatto che *«il pastore presidio del territorio, prestando la propria professionalità e competenza, può collaborare con la pubblica amministrazione nell'ambito di programmi ed interventi di pubblica utilità, di tutela ambientale, paesaggistica e culturale adottati dalle autorità con le modalità e le forme previste dall'ordinamento giuridico»*.

La L.R. prevede di istituire anche la *«Rete dei pastori presidii del territorio regionale»*, che con il presente atto sono definite le modalità di funzionamento e gestione di detta rete.

Art. 1 - Elenco regionale dei pastori presidii del territorio lucano

Ai sensi dell'articolo 2 comma 4 e dell'articolo 5 della L. R. n. 54 del 2021 è istituito presso l'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato della Regione Basilicata, l'Elenco regionale dei pastori presidii del territorio lucano (di seguito Elenco).

L'Elenco comprende tutti i soggetti contemplati negli articoli 2 e 5 della L. R. n. 54 del 2021. In particolare, l'articolo 2 dispone che:



Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato

REGIONE BASILICATA

1. Il pastore presidio del territorio (di seguito PPT) è l'imprenditore agricolo singolo o associato che, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, pratica l'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado e in forma transumante;
2. il PPT assicura il benessere animale dei capi allevati e svolge la propria attività nel rispetto dell'ambiente e del patrimonio naturalistico regionale che contribuisce a tutelare e valorizzare;
3. il PPT, prestando la propria professionalità e competenza, può collaborare con la pubblica amministrazione nell'ambito di programmi ed interventi di pubblica utilità, di tutela ambientale, paesaggistica e culturale adottati dalle autorità con le modalità e le forme previste dall'ordinamento giuridico;
4. presso la Regione Basilicata è istituito l'Elenco regionale dei pastori presidi del territorio.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'Elenco regionale dei pastori presidi del territorio lucano

In base a quanto previsto dall'articolo 5 della L. R. n. 54/2021, ai fini dell'iscrizione del pastore nell'elenco regionale è necessario quanto segue:

- a) il PPT deve essere iscritto alla CCIAA in qualità di imprenditore agricolo, detenere il fascicolo aziendale e praticare l'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante;
- b) l'allevamento di cui è titolare deve essere ubicato nel territorio regionale e registrato con specifico codice aziendale presso il servizio veterinario pubblico; tutti gli animali dell'allevamento devono essere regolarmente registrati presso l'anagrafe zootecnica tenuta dal servizio veterinario pubblico;
- c) l'allevamento deve essere in regola con le profilassi sanitarie obbligatorie e deve garantire e rispettare le misure sul benessere animale previste dalla normativa vigente e dalle autorità competenti; deve, inoltre, aderire al programma di assistenza zootecnica e veterinaria della Regione Basilicata, di cui alla L. R. n. 19/2017 art. 39 "Disposizioni in materia di assistenza tecnica in zootecnia";
- d) il PPT deve essere proprietario di terreni a pascolo o possedere terreni a pascolo mediante contratti di affitto o concessione di fida pascolo nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento per il pascolo su demanio pubblico" (ex art. 5 della Deliberazione di Consiglio n. 1085 del 23/03/1999 della Regione Basilicata);
- e) il PPT deve garantire che la propria attività venga svolta nel rispetto dell'ambiente, del territorio e del patrimonio naturalistico regionale;



Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato

REGIONE BASILICATA

- f) per le attività di collaborazione con la pubblica amministrazione il PPT, oltre ai requisiti riportati nei punti precedenti, deve possedere anche quelli previsti nell'Allegato 2.

Art. 3 - Domanda di iscrizione all'Elenco

Gli interessati devono inviare la domanda di iscrizione, compilando il modello A, al seguente indirizzo di PEC: ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it

Allo stesso indirizzo di PEC vanno inviate tutte le comunicazioni che si rendessero necessarie.

Art. 4 - Tenuta e aggiornamento dell'Elenco

L'Elenco è tenuto presso l'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato della Regione Basilicata, che provvede all'aggiornamento. L'iscrizione nell'Elenco è disposta con determina dirigenziale di seguito alla chiusura dell'istruttoria della domanda con esito favorevole, da comunicare agli interessati.

L'Elenco riporta data e numero progressivo di iscrizione, generalità e recapito del PPT, informazioni sull'allevamento come riportate nella domanda di iscrizione. Per ogni soggetto iscritto all'Elenco viene aperto un fascicolo in cui sono conservati i documenti ad esso relativi.

I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative a dati e notizie fornite per la loro iscrizione.

L'Elenco viene aggiornato costantemente.

La Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., si riserva la facoltà di procedere periodicamente alla verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti in sede di domanda di iscrizione. In tali occasioni i soggetti iscritti sono invitati a dichiarare la permanenza dei requisiti in base ai quali venne fatta l'iscrizione, con cancellazione di coloro che non rispondono all'invito entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o che dichiarano di non mantenere i requisiti prescritti.

L'iscrizione all'elenco non realizza alcuna procedura selettiva e non prevede alcuna graduatoria di merito dei soggetti iscritti e, per quanto riguarda le attività di collaborazione con la pubblica amministrazione, di cui all'Allegato 2, non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte della Regione Basilicata in ordine all'eventuale affidamento di incarichi, costituendo esclusivamente lo strumento per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare lavori ai sensi del presente atto.



REGIONE BASILICATA

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ufficio Produzioni animali e vegetali, valorizzazione delle produzioni e mercato

Art. 5 - Cancellazione dall'Elenco

La cancellazione dall'elenco può avvenire in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

- a) su richiesta scritta da parte del richiedente l'iscrizione;
- b) d'ufficio quando, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione all'Elenco, venisse accertata la mancanza anche di uno solo di quelli richiesti;
- c) nelle attività di collaborazione con la pubblica amministrazione: per accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori, per ingiustificati inadempimenti, per la mancata risposta a tre inviti di gara successivi, senza formale motivazione scritta.

Nel caso si proceda a cancellazione d'ufficio è data comunicazione all'interessato, giustificandone la motivazione e fissando un termine di dieci giorni per eventuali osservazioni. Decorso tale termine si procede alla cancellazione definitiva di cui viene data opportuna comunicazione al soggetto interessato.